

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 5 febbraio 2015



SPLIT PAYMENT

Sole 24 Ore	05/02/15	P. 33	Allarme imprese sullo split payment	Francesca Milano	1
Sole 24 Ore	05/02/15	P. 33	Il «sistema» non si applica agli studi	Raffaele Rizzardi	3

EDILIZIA

Sole24 Ore Casa Plus	05/02/15	P. 18	In sei anni 15mila fallimenti in edilizia	Evelina Marchesini	4
-----------------------------	----------	-------	---	--------------------	---

ITS

Sole 24 Ore	05/02/15	P. 15	Istruzione tecnica, sette su dieci subito occupati	Claudio Tucci	5
--------------------	----------	-------	--	---------------	---

FINANZIAMENTI UE

Italia Oggi	05/02/15	P. 31	Garantito il credito alle pmi. Fino all'80%	Cinzia De Stefanis	6
--------------------	----------	-------	---	--------------------	---

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Italia Oggi	05/02/15	P. 26	Un F24 ai periti		7
--------------------	----------	-------	------------------	--	---

Lotta all'evasione. Le regole sul pagamento dell'imposta rischiano di penalizzare i fornitori della Pa - Il parere della Ue arriverà tra un mese e mezzo

Allarme imprese sullo split payment

Meno liquidità con il nuovo meccanismo sull'Iva - I professionisti: conseguenze a carico delle aziende

Francesca Milano
MILANO

La pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto ministeriale sullo **split payment** riaccende le polemiche sul nuovo metodo di versamento dell'Iva da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il meccanismo, introdotto dalla legge di stabilità 2015 e in vigore del 1° gennaio, prevede infatti che gli enti pubblici versino direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata dai loro fornitori, ai quali viene pagato il corrispettivo al netto dell'Iva.

Sullo split payment il ministero dell'Economia ha bruciato le tappe: ancor prima di incassare l'ok dalla Commissione Ue, è già stato pubblicato il decreto in Gazzetta, segno di un ottimismo dovuto all'esito degli incontri preliminari dai quali è emerso che il parere positivo dall'Europa dovrebbe arrivare tra 40-45 giorni. Ma - nel caso di bocciatura da parte di Bruxelles - il Governo ha già pronto il piano b: nella legge di stabilità è prevista una clausola di salvaguardia che farebbe scattare dal 30 giugno un aumento del prezzo dei carburanti in grado di garantire, sotto la voce lotta all'evasione, ben 988 milioni di euro.

In attesa di capire cosa deciderà la Ue, professionisti, imprese e costruttori esprimono, in queste ore, tutte le loro perplessità sul meccanismo di "scissione" del pagamento da parte della Pa.

«I professionisti - spiega il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando Zam-

brano - sono esclusi dallo split payment; ciononostante abbiamo ricevuto segnalazioni di casi in cui le amministrazioni vogliono applicare lo split payment per la liquidazione dei compensi a ingegneri, addirittura in modo retroattivo». A fronte di questi problemi Zambrano ha chiesto ufficialmente un intervento «urgente ed esplicativo» che chiarisca l'esclusione dei professionisti dal meccanismo della "scissione" del pagamento. È preoccupato anche Leopoldo Freyrie, presidente degli architetti, che si chiede: «Se ci tolgono anche il giro dell'Iva, oltre al ritardo nei pagamenti e ai ribassi nelle gare, come pensano che possiamo sopravvivere?».

Dell'esclusione dei professionisti è certo anche Luigi Mandolesi, consigliere nazionale dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili con delega alla fiscalità: «Ai professionisti non si applica la scissione dell'Iva perché siamo soggetti alla ritenuta», spiega. «Ma - aggiunge - saranno le imprese a farne le spese, trovandosi in credito Iva. E anche se sono previsti un diritto di priorità e tempi più rapidi per i rimborsi, temo che le imprese ne pagheranno le conseguenze». L'articolo 8 del decreto dell'Economia prevede, infatti, che i fornitori di beni e servizi interessati dallo split payment siano inclusi fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi Iva sono eseguiti in via prioritaria «a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre dell'anno d'imposta 2015».

Sul fatto che lo split payment penalizzi le imprese concorda anche Paolo Buzzetti, presidente dell'Ance (associazione nazionale

costruttori edili), secondo cui «questo meccanismo sarà disastroso per le imprese che lavorano nel settore degli appalti pubblici». Al cronico ritardo dei pagamenti, infatti, si aggiunge adesso il meccanismo della scissione che «in pratica taglia alle imprese il 10% di liquidità, che chissà quando potrà essere recuperata, non credo al rimborso veloce in sei mesi, che comunque non sono pochi». Crede, invece, che questo meccanismo «causerà il fallimento di tante imprese, soprattutto di piccole dimensioni». L'Ance sta raccogliendo le firme e promette una forte protesta se il governo non dovesse tornare sui suoi passi.

Anche Rete Imprese Italia chiede l'intervento del governo per eliminare l'onerosa procedura burocratica necessaria per il rimborso dell'Iva che sia lo split payment sia il reverse charge impongono. «L'ampliamento del reverse charge e l'introduzione dello split payment presentano un conto insostenibile per le imprese - spiega il presidente di Rete Imprese Italia, Daniele Vaccarino - L'impossibilità di dedurre l'Iva sulle vendite genera uno squilibrio nella gestione finanziaria a breve delle impre-


se». In più, si genera il paradosso che, per evitare di accumulare crediti con l'erario, diventa vantaggioso effettuare gli acquisti all'estero in regime di esenzione. «Così - aggiunge Vaccarino - per recuperare gettito si danneggerebbe anche l'economia nazionale». Per questo Rete Imprese Italia chiede al Governo di correggere il tiro «evitando di colpire indiscriminatamente tutte le imprese per colpire gli evasori».

Lo split payment non sembra risparmiare le farmacie, anche se Federfarma ritiene che non si applichi per la cessione di medicinali in regime convenzionato: la scissione dell'Iva si applica solo in caso di fattura, mentre le farmacie usano la distinta contabile riepilogativa (Dcr). In più, Federfarma ricorda che le farmacie hanno «la possibilità di applicare su tutti i corrispettivi certificati da scontrino fiscale la "ventilazione" dell'Iva», il cui importo «non può essere quantificato a priori, ma sarà determinabile unicamente all'atto del pagamento del corrispettivo». Da qui l'impossibilità di applicare lo split payment.

francesca.milano@ilssole24ore.com

IL PIANO «B»

Di fronte a un eventuale «no» di Bruxelles dal 30 giugno 2015 scatterà l'aumento dei carburanti



Il meccanismo di scissione dell'Iva

01 | LO SPLIT PAYMENT

La legge di stabilità 2015 ha introdotto il meccanismo dello split payment per le pubbliche amministrazioni: dallo scorso 1° gennaio gli enti pubblici devono scindere il pagamento delle fatture ricevute versando l'Iva direttamente all'erario e l'importo al netto dell'imposta sul valore aggiunto al fornitore. Questo meccanismo genera crediti Iva per i fornitori. Il decreto ministeriale ha previsto una corsia preferenziale per i rimborsi Iva spettanti ai soggetti coinvolti nello split payment

02 | IL PARERE UE

Su questa misura è atteso il parere della Commissione Europea che dovrebbe essere positivo e dovrebbe arrivare tra 40-45 giorni

03 | LA SALVAGUARDIA

Nella legge di stabilità è stata

comunque inserita anche una clausola di salvaguardia che prevede un aumento dei prezzi dei carburanti dal 30 giugno 2015 per "coprire" il mancato gettito di 988 milioni atteso dal contrasto all'evasione Iva

04 | I RISCHI PER LE IMPRESE

Le imprese sono contrarie allo split payment perché ritengono che il mancato incasso dell'Iva creerebbe uno squilibrio finanziario a breve termine, in quanto l'impresa non riceve più l'Iva dalla Pa ma è tenuta a versarla ai propri fornitori

05 | I PROFESSIONISTI

Lo split payment non si applica ai professionisti che lavorano con la pubblica amministrazione in quanto sono soggetti alla ritenuta d'acconto. Su questo punto, però, è arrivato un chiarimento nel corso di Telefisco 2015

Il quadro. Il riordino non vale per compensi assoggettati a ritenuta

Il «sistema» non si applica agli studi

Raffaele Rizzardi

Lo **split payment** disciplinato dal nuovo articolo 17-ter della legge Iva consiste nella "spaccatura" (split) del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni: l'imponibile al fornitore e l'imposta all'erario, secondo modalità che sono state fissate dal decreto ministeriale che è stato pubblicato due giorni fa in Gazzetta Ufficiale.

Esistono solo due deroghe. La più rilevante riguarda i compensi soggetti a **ritenuta**. Al riguardo l'agenzia delle Entrate, in occasione delle risposte durante Telefisco 2015, ha precisato che si tratta delle ritenute di acconto, in quanto la frase utilizzata dal legislatore «a titolo di imposta sul reddito» sta solo a significare che deve trattarsi di ritenute che saranno scomutate nella dichiarazione del percettore. In questo modo viene certificata l'esclusione dei professionisti.

L'ALTRO FRONTE

La disciplina penalizza i soggetti del non profit che perdono la detrazione forfetaria del 50 per cento

La seconda esimente sarà scarsamente frequente, quando cioè l'ente pubblico opera nell'esercizio di un'attività economica (ad esempio un Comune gestisce in proprio l'acquedotto), e la prestazione si trova naturalmente soggetta al reverse charge, il cui regime prevale sullo split.

La fretta con cui il legislatore ha introdotto questa nuova disposizione ha posto in evidenza - come risulta da numerosi quesiti pervenuti nel corso dell'evento - situazioni nelle quali lo split payment non determina lo scopo voluto, cioè l'effetto di accrescere il

saldo a credito del fornitore, ma determina un onere a carico del prestatore, che non ha nessuna giustificazione.

Ci riferiamo in particolare ai numerosi soggetti non profit: società sportive, ivi comprese le società cooperative e le associazioni dilettantistiche disciplinate all'articolo 90, commi da 17 a 18-ter della legge 289 del 2002; associazioni senza scopo di lucro; associazioni pro-loco; associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fine di lucro. Questi soggetti possono aderire alle agevolazioni della legge 398/1991, in base alla quale - ai fini Iva - beneficiano della detrazione forfetaria del 50%, calcolata sull'imposta relativa alle fatture emesse nell'esercizio delle prestazioni di natura commerciale, come nei casi della pubblicità e delle sponsorizzazioni. Oltre a tutto per queste ultime - non essendo distinguibili in modo sicuro rispetto alle altre prestazioni - l'articolo 29 del decreto semplificazioni (decreto legislativo 175/2014) ha allineato la percentuale forfetaria al 50%, sopprimendo la precedente, che era solo di un decimo.


Per capire il problema gene-

rato dallo split system, occorre rammentare quali sono le modalità di calcolo e di versamento del 50% dell'imposta indicata in fattura (il 100% di questo tributo, meno il 50% di detrazione). L'ente deve dichiarare mensilmente questi importi alla Siae, per poi versare l'imposta - al netto della detrazione forfetaria - con modello F24, da produrre alla Siae per controllo dell'effettività del pagamento.

Considerando che lo split payment nasce per evitare che il fornitore si possa appropriare dell'Iva senza versarla (al netto delle sue detrazioni) risulta di tutta evidenza che questa modalità di pagamento delle fatture ex 398/91 da parte degli enti pubblici non ha alcun senso.

Nell'ambito dei quesiti di questi giorni, c'è chi propone che la pubblica amministrazione dovrebbe (sostituendosi di fatto al prestatore) versare all'erario non l'intera imposta, ma la metà, e al fornitore il restante 50% a ristoro della mancata detrazione forfetizzata: ma questo significherebbe spaccare il pagamento addirittura in tre componenti, complicando ulteriormente le procedure.

L'unica soluzione logica è che gli enti pubblici destinatari delle fatture emesse ex legge 398/91 continuino a pagarle nei modi ordinari, corrispondendo al fornitore l'intera imposta. Altrimenti le associazioni non profit si vedrebbero sottrarre la detrazione del 50 per cento.



IMPRESE

In sei anni 15mila fallimenti in edilizia

Costruttori e installatori sono stati i più colpiti. Aumentano anche i ritardi nei pagamenti

di **Evelina Marchesini**

◆ La cartina di tornasole dell'andamento dell'economia italiana lancia ancora segnali molto preoccupanti. Il settore edilizio allargato, infatti, continua a macinare fallimenti su fallimenti e non sembra arrestarsi la spirale negativa che ha colpito il settore ormai da diversi anni.

Secondo un'elaborazione eseguita per Casa24 Plus da Cribis (gruppo Crif), nell'anno appena concluso in Italia si sono registrati complessivamente 15.605 fallimenti, un numero in crescita del 9% rispetto al 2013 e del 66% rispetto al 2009. In sei anni si contano complessivamente 75.175 casi, in un trend di costante aumento mostrato anche dalle rilevazioni trimestrali. In questo contesto, risulta che nel corso del 2014, il settore dell'edilizia ha pagato un prezzo particolarmente gravoso, con più di 3mila casi e con un trend in costante crescita: sommando quanto accaduto dal 2009, il bilancio è di quasi 15mila fallimenti nell'edilizia.

Entrando maggiormente nel dettaglio, è stato il comparto della "costruzione di edifici" ad aver fatto registrare in assoluto il numero più alto di imprese costrette a portare i libri in Tribunale, con 1.899 casi, seguito dagli "installatori", con 1.309. E non è tutto. La crisi del mercato immobiliare ha obbligato anche 860 imprese di locazione immobiliare ad aver dichiarato fallimento nel corso del 2014, a fronte dei 795 casi dell'anno precedente.

«È un dato emblematico – spiega Maurizio Liuti, communication and corporate rela-

tions director di Crif – perché dà esattamente l'idea di come stia reagendo il nostro Paese alla somma della crisi economica e delle nuove misure normative introdotte negli ultimi anni, misure che in casi come quello del settore edilizio, anziché dare un impulso in avanti, hanno in realtà bloccato e scoraggiato il mercato». Secondo Liuti, il dato va naturalmente letto insieme a quelli più generali relativi al mercato immobiliare e ai mutui: una lettura incrociata che non fa altro che confermare i vari punti di osservazione. «Quando scoppia la crisi, le imprese non ne risentono immediatamente, ma hanno un percorso progressivo – continua Liuti -. Ora vediamo che i fallimenti continuano e sono proprio questi i più preoccupanti: sono quelle imprese che hanno tirato la cinghia per tutti questi anni, hanno razionalizzato l'attività e realizzato un'efficienza di costi dove potevano, però ora non ce la fanno più».

L'andamento

Fallimenti nel settore dell'edilizia dal 2009 al 2014

	COSTRUZIONE DI EDIFICI	INSTALLATORI
2009	1.009	612
2010	1.327	813
2011	1.413	955
2012	1.571	1.040
2013	1.757	1.083
2014	1.899	1.309
Totale	8.976	5.812


FONTE: Analisi Cribis D&B sui fallimenti in Italia

In Italia il mercato delle compravendite ha sì manifestato nell'ultimo anno una piccola ripresa rispetto all'anno precedente, in cui c'era stato un grande peggioramento, ma quando solo il 40% degli scambi è sostenuto da un mutuo, significa che molte famiglie non hanno i requisiti per chiedere un finanziamento, secondo Liuti. Ormai, infatti, l'istituto di credito non valuta più come condizione sufficiente l'aver un lavoro, ma che tipo di lavoro. In una situazione di questo tipo le imprese edilizie si trovano ad avere un lotto di invenduto estremamente elevato, dove nel nuovo i prezzi non sono nemmeno particolarmente scesi.

L'analisi delle abitudini di pagamento delle imprese edilizie non fa che confermare i dati dei fallimenti. Secondo Cribis, a settembre 2014 solo il 41,4% delle imprese del settore ha pagato alla scadenza i propri fornitori, contro il 37,5% registrato a livello nazionale. La percentuale più bassa di pagatori puntuali si registra all'interno del comparto dell'edilizia specializzata con il 37% del totale. La stessa percentuale raggiunge il 40,4% nel comparto della costruzione di edifici e il 41,9% in quello degli installatori. La variazione dei gravi ritardatari (oltre 30 giorni medi dalla scadenza) rispetto al 2010 è pari al 202% e rispetto al terzo trimestre dello scorso anno al 14,4%. In particolare, nell'edilizia specializzata ben il 18,4% delle imprese paga con oltre 30 giorni medi di ritardo. A livello territoriale, la situazione più critica è nel Sud e Isole, in cui ben il 25,8% paga oltre i 30 giorni e solo il 22,4% paga alla scadenza. L'area del Nordest risulta, invece, quella con la percentuale più alta di pagatori puntuali (52,5%) e più bassa di pagatori oltre i 30 giorni medi di ritardo (9%).

«In questi anni il comportamento di pagamento è molto peggiorato e risulta in via di stabilizzazione per il semplice motivo che si sono allungati i tempi concordati: si è passati dai classici 60 giorni di norma ai 120 attuali – spiega Liuti -. Un ritardo, dunque, che è semplicemente stato inglobato nelle abitudini contrattuali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Formazione. Bilancio Fondazioni Its

Istruzione tecnica, sette su dieci subito occupati

Claudio Tucci

ROMA

■ La realtà è ancora “di nicchia”, con circa 7mila studenti, e una settantina di Fondazioni Its, le super scuole di tecnologia post diploma alternative all’università. Ma i primi risultati sono piuttosto promettenti: il tasso di occupazione medio al termine del diploma è superiore al 60%. C’è una forte partecipazione delle imprese; e ministero dell’Istruzione e Regioni ci credono, investendo, complessivamente, 18 milioni l’anno.

I primi corsi biennali si sono conclusi lo scorso anno. Che indicazioni sono emerse, in vista anche delle novità sul fronte scuola-lavoro allo studio del Governo e attese per fine febbraio?

A parlare, per la prima volta, è un campione di 41 Fondazioni, 518 diplomati e alcuni datori di lavoro, intervistati da Censis e Cnos-Fap, i cui risultati verranno presentati oggi, a Roma, da Claudia Donati (fondazione Censis) e Mario Tonini (presidente nazionale Cnos-Fap).

Per i ragazzi la scelta di un Its è dettata essenzialmente dalla consapevolezza di avere maggiori opportunità lavorative; e per raggiungere l’obiettivo si dichiarano disposti a cambiare anche provincia. C’è molta concretezza: per il 72% degli studenti quello post Its è il primo lavoro. Come forme contrattuali prevalgono il contratto a tempo determinato (32,6%) e l’apprendistato (29,8%). La coerenza, poi, tra titolo di studio acquisito e impiego è elevata visto che solo il 17,6% lavora in un settore diverso da quello del corso Its frequentato. Addirittura il 49% è impiegato in un’azienda che partecipa alla Fondazione, spesso (43,3%)

proprio nella stessa impresa in cui si è effettuato lo stage.

I datori di lavoro sono soddisfatti delle competenze acquisite dai ragazzi (che integrano formazione teorica e pratica) e per questo incalzano il Governo a scommettere su questo segmento di formazione con maggior sostegno, più orientamento e soprattutto con una robusta semplificazione dell’attività gestionale e amministrativa.

L’ANALISI

Studio del Censis: il primo lavoro è in apprendistato o a tempo determinato
Il Classico Parini di Milano laboratorio di studio-lavoro

«Siamo al lavoro su questi temi - spiega il sottosegretario, Gabriele Toccafondi -. Crediamo molto negli Its e nel decreto Buona Scuola di fine mese voremo norme ambiziose che agevoleranno imprese e studenti».

Del resto, c’è sempre più consapevolezza che la strada da seguire per combattere disoccupazione e abbandoni scolastici è il rafforzamento della formazione on the job. Anche i licei classici, se ne stanno accorgendo. Ieri a Milano il liceo Parini ha annunciato alcuni progetti di studio-lavoro in collaborazione con sei realtà produttive (Infra Group, studio legale La Scala, Linkiesta.it, Pubblicità progresso, Rcs Mediagroup e Vallardi editore). Per gli studenti, soprattutto degli ultimi due anni, sarà possibile fare fino a tre settimane di alternanza (stage e laboratori). E avere così un primo contatto diretto con il mondo del lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Garantito il credito alle pmi. Fino all'80%

Il sostegno del fondo di garanzia a supporto dello sviluppo delle pmi

Fondo Pmi

Interventi di garanzia relativi al fondo per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinate alla micro imprenditorialità.

Misura garanzia

La garanzia diretta del fondo pmi sui finanziamenti è concessa su richiesta del soggetto finanziatore fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento da questi concesso.

Entrata in vigore

Le nuove norme si applicheranno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle disposizioni operative del fondo nel sito internet (www.fondidigaranzia.mcc.it).

Microcredito

I finanziamenti sono diretti all'avvio o allo sviluppo:

- di un'attività di lavoro autonomo;
- di microimpresa, esercitata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa.

Lombrello dello stato a garanzia dei finanziamenti concessi dagli operatori del micro credito per lo sviluppo e la nascita di piccole attività imprenditoriali. La garanzia diretta del fondo pmi sui finanziamenti sarà concessa su richiesta del soggetto finanziatore fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento da questi concesso. Entro il predetto limite, la garanzia diretta del fondo coprirà fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale. Una quota pari al 5% delle risorse disponibili per la concessione di garanzie del fondo alla data del 1° gennaio di ogni anno, fino a un importo annuo massimo di euro 30.000.000,00 sarà destinata ai finanziamenti degli operatori del micro credito. Queste le novità contenute in un decreto del ministero dello sviluppo del 24 dicembre 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 27/2015). Le nuove norme si applicheranno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle disposizioni operative del fondo nel sito internet del fondo (www.fondidigaranzia.mcc.it). Il decreto in commento stabilisce, con riferimento agli interventi di garanzia del fondo in favore del microcredito destinati alla micro imprenditorialità, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione delle operazioni, nonché la quota e l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da

destinare alla copertura del rischio per le predette garanzie. Ricordiamo con il decreto del 17 ottobre 2014, n. 176 del ministero dell'economia (pubblicato sulla G.U. 279/2014) dopo ben 16 anni è arrivata la riforma del microcredito. Dal 16 dicembre, il microcredito ha assunto una duplice configurazione: quella di sostegno alle attività imprenditoriali o di lavoro autonomo e quella a beneficio delle sole «persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale». Nel primo caso, il microcredito può dirsi tale se sarà concesso per l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, esercitata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa (si veda ItaliaOggi del 3 dicembre 2014). La garanzia diretta del Fondo sui finanziamenti è concessa su richiesta del soggetto finanziatore fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento da questi concesso. La controgaranzia del fondo è concessa fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80% della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.

Cinzia De Stefanis



Un F24 ai periti

L'Agenzia delle entrate ha firmato due distinte convenzioni con l'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (Epap) e con l'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (Eppi), che prevedono la possibilità di utilizzare il modello F24 per pagare i contributi previdenziali e assistenziali.

A partire dal prossimo 23 febbraio, si legge in una nota, anche i chimici, i geologi, gli attuari, i dottori agronomi, forestali e i periti industriali che esercitano attività libero professionale in forma singola o associata potranno utilizzare tale modello di pagamento.

Le due intese, valide per il triennio 2015-2018, rientrano nelle previsioni del decreto ministeriale del 10 gennaio 2014, e sono il frutto di un'analisi degli aspetti amministrativi e finanziari della procedura di riscossione dei contributi tramite F24, che ha condotto alla stesura di testi condivisi.

